

APPROFONDIMENTO CIVILE

Favorisca patente, libretto, contrassegno assicurativo e macchina del tempo (Cass. n. 26705/2025)

Data pubblicazione:	15/10/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

"Prego, favorisca patente, libretto e assicurazione."

Una formula che abbiamo sentito mille volte durante un controllo. Ma se vi capitasse ancora oggi, sappiate che **dal 2015 il contrassegno assicurativo non esiste più**: è stato sostituito dal **certificato di assicurazione**, completamente dematerializzato.

Eppure, il protagonista di questa vicenda è dovuto arrivare fino in **Cassazione** per vedersi annullare una **sanzione ex art. 180, comma 7, C.d.S.**, inflitta per non aver esibito - entro 30 giorni - il "**contrassegno assicurativo**" richiesto dagli agenti, un documento che in realtà **non esisteva più già da tempo**.

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE E CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

A questo punto appare opportuno distinguere tra:

Contrassegno assicurativo

- **Cos'era:** il tagliando cartaceo che, fino al **18 ottobre 2015**, doveva essere esposto sul parabrezza del veicolo;
- **Funzione:** dimostrava visivamente la copertura assicurativa RCA;
- **Contenuto:** riportava numero di polizza, targa, compagnia e data di scadenza;
- **Obbligo:** previsto dagli articoli 127 ed art. 181 del Codice della Strada;
- **Abolizione:** l'obbligo è cessato dal **18 ottobre 2015**.

Certificato di assicurazione

- **Cos'è:** il documento che **attesta l'esistenza e la validità del contratto RCA**;
- **Funzione:** deve essere **tenuto a bordo** ed esibito solo se non è possibile verificare la copertura tramite banca dati (art. 180 C.d.S.);
- **Contenuto:** dati del contraente, veicolo, compagnia, periodo di validità e estremi della polizza;
- **Forma:** rilasciato in formato **digitale o cartaceo stampabile**;
- **Valore probatorio:** documento ufficiale idoneo a dimostrare la regolarità assicurativa anche in caso di sinistro.-

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La **Cassazione** ha annullato la sanzione, chiarendo che, a seguito del processo di **dematerializzazione del contrassegno assicurativo**, è cessato - dal **18 ottobre 2015** - l'obbligo di esposizione e rilascio del tagliando cartaceo.

Da quella data, le **compagnie assicurative rilasciano esclusivamente il certificato di assicurazione**, che attesta l'avvenuta stipula del contratto e il pagamento del premio. Il contrassegno, pertanto, **non poteva essere esibito** perché **non più previsto né disponibile** per l'assicurato.

La **violazione dell'art. 180, comma 7, C.d.S.**, contestata per mancata esibizione del "contrassegno assicurativo", risulta dunque **priva di fondamento giuridico**, essendo stato richiesto un documento ormai abrogato e sostituito dal certificato.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.